SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 878-A)

Procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza l'8 maggio 1980

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore DE VITO)

7 maggio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti d'iniziativa del senatore Murmura.

Ricorda infine che gli stanziamenti disposti con il presente disegno di legge — 90 miliardi nel testo originario e 270 miliardi secondo la modifica proposta dal senatore Murmura — a copertura della proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, vanno portati in riduzione degli oneri finanziari previsti dalla clausola di copertura del disegno di legge n. 813 (vedi articolo 174).

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza

Art. 1.

Il termine del 30 aprile 1980 di cui all'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, è prorogato fino al 31 maggio 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza

Art. 1.

Nell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, il termine del 30 aprile 1980 è sostituito con il seguente: « 31 luglio 1980 ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 270.000 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.

Art. 3.

Identico.